COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2000

concernente l'aiuto di Stato concesso dalla Spagna all'impresa Asociación General Agraria Mallorquina SA (AGAMA SA)

[notificata con il numero C(2000) 1401]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/631/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1],

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente al suddetto articolo [2],

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Alla Commissione è pervenuta una denuncia secondo cui la Spagna avrebbe concesso un aiuto di Stato all'impresa Asociación General Agraria Mallorquina (in appresso AGAMA SA).

(2) Con telex del 4 dicembre 1995 la Commissione ha chiesto alle autorità spagnole informazioni in merito al suddetto aiuto e con telex del 7 gennaio 1997 ha sollecitato una risposta. Ad entrambi i telex non è stata data risposta.

(3) Con lettera del 16 maggio 1997 la Commissione ha informato il governo spagnolo della sua decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE riguardo al suddetto aiuto.

(4) Con lettere del 14 luglio 1997, del 22 aprile 1998, del 20 maggio 1998 e del 18 marzo 1999 le autorità spagnole hanno presentato le loro osservazioni.

(5) La decisione della Commissione di avviare la procedura è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [3]. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni al riguardo.

(6) Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione da parte degli interessati.

II. DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'AIUTO

(7) Il beneficiario dell'aiuto concesso dalle autorità spagnole è l'impresa AGAMA SA, la cui attività consiste nella trasformazione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari nell'isola di Maiorca (Isole Baleari). La AGAMA SA è l'unica impresa di carattere industriale di trasformazione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari presente nell'arcipelago delle Baleari.

(8) Nell'agosto 1990 l'impresa AGAMA SA dichiarò l'interruzione dei pagamenti. Il governo della Comunità autonoma delle Baleari decise di intervenire, tramite l'impresa pubblica Semilla SA, a seguito della presentazione di uno studio di sostenibilità economica da parte dell'impresa Inmark SA. Lo studio prevedeva l'applicazione di varie misure nell'impresa AGAMA SA volte a ripristinare la redditività della stessa, tra cui, in particolare, una riduzione del personale, una negoziazione con i creditori dei debiti dell'impresa ed un apporto di capitale.

(9) La Semilla SA anticipò alla AGAMA S.A. la cifra di 176 milioni di ESP (1 057 781,30 EUR) equivalente al 20 % del debito complessivo che l'AGAMA SA aveva contratto con istituti di credito privati, il che le consentì di rimborsare questa percentuale del debito. Questi ultimi rinunciarono a 706 milioni di ESP (4 243 145,46 EUR) corrispondenti all'80 % del debito, che ammontava quindi in totale a 882 milioni di ESP (5 300 926,76 EUR).

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
[2] GU C 204 del 4.7.1997, pag. 6.
[3] Confronta la nota a piè di pagina 2.

(10) L'impresa Semilla SA anticipò anche alla AGAMA SA un importo di 272 milioni di ESP (1 634 752,92 EUR), equivalente all'85 % del debito che l'AGAMA SA aveva contratto con i produttori di latte, consentendole così di rimborsare questa percentuale dei debiti. I produttori di latte rinunciarono in media al 15 % dei loro crediti (circa 47 milioni di ESP) che ammontavano in totale a 319 milioni di ESP (1 917 228,61 EUR). In contropartita del pagamento di una gran parte dei debiti, i produttori di latte vendettero alla Semilla SA 6 681 azioni della AGAMA SA da loro possedute al prezzo di 1 700 ESP (10,22 EUR) per azione, mentre il loro valore nominale era di 10 000 ESP (60,10 EUR), cadauna. Inoltre, il 20 maggio 1991 la Semilla SA aveva sottoscritto un contratto di opzione d'acquisto con l'impresa Paslac SA (impresa privata azionista della AGAMA SA), per la somma di 1 milione di ESP (6 010,12 EUR), relativo a 11 674 azioni della AGAMA SA possedute dalla Paslac SA, al prezzo di 71 milioni di ESP (426 718,59 EUR) e cioè di 6 081 ESP per azione (36,55 EUR).

(11) Inoltre, il 7 maggio 1991, la Semilla SA trasferì alla AGAMA SA 146 milioni di ESP (877 477,67 EUR) per il suo fondo di esercizio, cifra che la AGAMA SA doveva rimborsare alla SEMILLA SA.

(12) A quel momento la partecipazione della Semilla SA nella AGAMA SA consisteva in 176 milioni di ESP (1 057 781,30 EUR) che furono destinati al pagamento dei debiti contratti con gli istituti di credito privati, 272 milioni di ESP (1 634 752,92 EUR) che furono destinati al pagamento dei debiti contratti con i produttori di latte e 146 milioni di ESP (877 477,67 EUR) per il fondo di esercizio della AGAMA SA, cifre queste costituite sotto forma di prestiti rimborsabili alla Semilla SA. Inoltre, quest'ultima aveva sottoscritto 11 milioni di ESP (66 111,33 EUR) dell'acquisto di azioni e 1 milione di ESP (6 010,12 EUR) dell'opzione d'acquisto. Ne risultava una partecipazione totale di 606 milioni di ESP (3 642 133,35 EUR) per cui, aggiungendo gli interessi, si giunge ad un importo globale di 663 milioni di ESP (3 984 710,25 EUR).

(13) Il 3 aprile 1992 la Semilla SA vendette le sue azioni e la sua opzione di acquisto di azioni della AGAMA SA alla Granjas Braut SA e alla Granjas Son Seat SAT per un prezzo totale, compreso il rimborso dei debiti contratti dalla AGAMA nei confronti della Semilla, di 677 milioni di ESP (4 068 851,65 EUR). Tra le quattro imprese interessate all'acquisizione della AGAMA SA, tutte di solvibilità comparabile, il governo delle Isole Baleari selezionò l'offerta migliore in termini economici. Tuttavia, dopo aver effettuato un primo pagamento di circa 184 milioni di ESP (1 105 862,27 EUR) alla Semilla SA, gli acquirenti (che avevano già liquidato la loro opzione d'acquisto delle azioni della AGAMA SA) si trovarono in difficoltà finanziarie e non poterono effettuare i loro pagamenti alla Semilla SA.

(14) In tali condizioni, la Semilla SA non accettò il differimento del pagamento richiesto dalla Granjas Braut SA e dalla Granjas Son Seat SAT e rescisse il contratto di vendita imponendo la massima penale contrattuale e cioè il 30 %. Di conseguenza, la Semilla SA poté recuperare le azioni della AGAMA SA. Questa operazione comportò una perdita contabile per la Semilla SA di 91 milioni di ESP (546 921,02 EUR).

(15) Dopo il rilevamento dell'AGAMA SA da parte della Semilla SA, venne approntato dalla Ernest & Young un piano di ristrutturazione nelle cui conclusioni si indicava che l'attività economica della AGAMA SA sarebbe stata redditizia se si fossero prese determinate misure e cioè ridurre la capacità produttiva dell'impresa, razionalizzare i prodotti finali (e quindi sopprimere prodotti con un margine di vendita ridotto e promuovere quelli di elevata redditività per l'impresa), migliorare il prestigio dell'impresa e ridurre i costi di produzione. Questo piano prevedeva, al 31 dicembre 1992, che l'impresa conseguisse risultati positivi a partire dal 1997 (in realtà questi risultati positivi iniziarono a manifestarsi nel 1996, un anno prima del previsto). Inoltre, le azioni dell'AGAMA SA possedute dalla Semilla SA nonché i debiti dell'AGAMA SA nei confronti della Semilla SA furono trasferiti al governo delle Isole Baleari per motivi di gestione.

(16) Nel settembre 1994 il governo delle Isole Baleari decise un apporto di capitale di 548 milioni di ESP (3 293 546,33 EUR), di cui 213 milioni (1 280 155,78 EUR) sotto forma di apporto di nuovo capitale e 335 milioni (2 013 390,55 EUR) sotto forma di riconversione in capitale proprio del debito contratto dall'AGAMA SA nei confronti della Semilla SA e successivamente trasferito al governo delle Isole Baleari.

(17) Gli azionisti dell'AGAMA SA diversi dallo Stato (i produttori di latte) che detenevano il 3 % del capitale parteciparono anch'essi all'apporto di capitale (circa 16 milioni di ESP, e cioè 96 161,94 EUR).

(18) Nel giugno 1994 l'AGAMA SA ottenne un prestito dall'istituto di credito La Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (in appresso la Caixa) dell'entità di 500 milioni di ESP (3 005 060,52 EUR) con la garanzia in solido del governo delle Isole Baleari. Detto prestito venne estinto nel marzo 1998. Le autorità spagnole presentarono un certificato della Tesoreria generale del suddetto governo in cui quest'ultimo si impegnava, in caso di realizzo della garanzia, a ricuperare la cifra dall'AGAMA SA. Inoltre, durante questo periodo l'AGAMA SA ricevette altri prestiti da istituti di credito privati, senza garanzia dello Stato, per un ammontare di circa 300 milioni di ESP (1 803 036,31 EUR). Anche questi prestiti vennero estinti nel giugno 1999.

(19) Le autorità spagnole hanno calcolato l'elemento di aiuto costituito da questa garanzia, conformemente al disposto del considerando 38 della comunicazione della Commissione [4]. L'elemento di aiuto di Stato della garanzia corrisponde alla differenza tra il tasso che sarebbe stato applicato all'AGAMA SA per il prestito sul mercato libero (tra il 12 e il 9,25 %) e il tasso che in realtà ottenne per il prestito (MIBOR, più lo 0,5 %) e cioè una differenza dello 0,95 % circa.

[4] GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3.

(20) Il passivo dell'AGAMA SA consisteva in un prestito di 500 milioni di ESP (3 005 060,52 EUR) garantito dallo Stato e altri prestiti senza garanzia alcuna per un importo di 300 milioni di ESP (1 803 036,31 EUR). Furono destinati 580 milioni di ESP (3 485 870,21 EUR) del passivo al riassesto del fondo di esercizio con il pagamento dei debiti contratti dalla Granjas Braut e dalla Granjas Son Seat SAT quando erano proprietarie dell'AGAMA SA nonché 205 milioni di ESP (1 232 074,81 EUR) al pagamento di indennità ai dipendenti, a seguito della riduzione del numero di occupati. Questa cifra totale di 785 milioni di ESP (4 717 945,02 EUR) rappresenta i costi connessi con il piano di ristrutturazione descritto al considerando 15.

(21) L'AGAMA SA ridusse considerevolmente il numero dei propri dipendenti (da 244 nel 1990 a 51 nel 1997) e la propria capacità di produzione lattiera del 30 % circa (da 35 milioni di litri nel 1990 a 22 milioni di litri nel 1996). Infatti:

a) venne soppressa completamente la produzione di latte pastorizzato, il cui potenziale in bottiglia era di 15,5 milioni di litri all'anno; i macchinari eliminati non furono sostituiti;

b) venne eliminato completamente il confezionamento di latte sterilizzato in bottiglie di vetro, il cui potenziale era di 15 milioni di litri all'anno;

c) due macchine per il confezionamento di latte UHT TBA-300 in contenitori Tetra Pak furono sostituite con una sola macchina di migliore qualità, ma di rendimento inferiore alla somma delle altre due.

(22) Nel 1996, l'AGAMA SA cominciò ad ottenere benefici, seppur ridotti, che però nel 1998 già ammontavano a 173 097 000 ESP (1 040 333,92 EUR). I risultati di esercizio furono di 93 743 000 ESP (563 406,78 EUR) nel 1996, di 6 212 000 ESP (37 334,87 EUR) nel 1997 e di 178 260 000 ESP (1 071 364,18 EUR) nel 1998. La cifra d'affari nel 1996 è stata di 2 093 milioni di ESP (12 579 183,35 EUR), nel 1997 di 1 814 milioni di ESP (10 902 359,57 EUR) e nel 1998 di 1 903 milioni di ESP (11 437 260,35 EUR). Alla fine del 1996 l'impresa venne venduta al miglior prezzo offerto in una procedura di gara pubblica cui parteciparono quattro imprese private.

(23) L'AGAMA SA ottenne un differimento del pagamento degli oneri sociali alla Tesoreria de la Seguridad Social con decisioni dell'11 maggio 1992 e del 3 giugno 1994. Vennero pagati gli interessi al tasso legale per il differimento e il debito venne rimborsato in 60 mensilità con estinzione completa nel giugno 1999.

(24) In mancanza di una risposta da parte delle autorità spagnole, la Commissione avviò la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato ed espresse perplessità circa la garanzia del governo delle Isole Baleari sul prestito concesso all'AGAMA, SA dalla Caixa, l'apporto di capitale dello Stato tramite l'impresa pubblica Semilla, SA, l'assunzione, in quanto creditore, dei debiti dell'AGAMA SA verso gli istituti di credito e altri creditori nonché circa il differimento del pagamento del debito concesso dalla Tesoreria de la Seguridad Social. La Commissione ha ritenuto che, salvo prova contraria da parte delle autorità spagnole, l'insieme delle somme concesse dalle autorità pubbliche all'AGAMA SA avessero costituito aiuti di Stato, per cui chiese alle stesse autorità che le precisassero il numero di tali aiuti e i relativi importi.

III. **OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA**

(25) Le autorità spagnole risposero che non notificarono alla Commissione gli aiuti poiché pensavano che non si trattasse di aiuti statali, bensì di una operazione di un investitore privato. A loro avviso, il governo delle Isole Baleari condusse una gestione dell'AGAMA SA che portò a risultati eccellenti.

(26) Nel maggio 1991, a seguito della dichiarazione di sospensione dei pagamenti dell'AGAMA SA e alle ripercussioni sociali di tale decisione (la maggior parte delle aziende lattiere dell'isola vendevano la loro produzione di latte all'AGAMA SA), la Semilla SA, assistita dall'Inmark S.L. specializzata in gestione aziendale, decise di entrare in partecipazione nell'AGAMA SA e di applicarvi le misure proposte nello studio elaborato dalla Inmark SL per riportarla in condizioni di redditività.

(27) Nell'aprile 1992, la Semilla SA vendette le azioni dell'AGAMA SA alla Granjas Braut e alla Granjas Son Seat SAT ad un prezzo leggermente superiore al capitale investito. Quando queste ultime non effettuarono i loro pagamenti alla Semilla SA, questa rescisse il contratto di vendita imponendo la penale massima. Questa operazione comportò per la Semilla SA una perdita contabile di 91 milioni di ESP (546 921,02 EUR). Le autorità spagnole ritengono tuttavia che quello fosse il modo di operare meno costoso da parte di un creditore privato. In realtà, dato che i pagamenti dovuti erano di circa 500 milioni di ESP (3 005 060,52 EUR), le perdite per la Semilla SA sarebbero state molto superiori se non fosse stato rescisso il contratto.

(28) A seguito del rilevamento dell'AGAMA SA da parte della Semilla SA, l'intenzione dello Stato era di risanare l'impresa per venderla al settore privato al prezzo migliore ed ottenere così un risultato soddisfacente. Si decise di effettuare un apporto di capitale a cui parteciparono anche gli azionisti privati (diversi dallo Stato) dell'AGAMA SA. Le autorità spagnole ritengono che questo apporto dimostra che lo Stato si comportò come un investitore privato.

(29) L'AGAMA SA ottenne un prestito di 500 milioni di ESP (3 005 060,52 EUR) con la garanzia in solido del governo delle Isole Baleari, prestito che venne estinto nel marzo 1998. Durante questo periodo ottenne prestiti da istituti di credito privati, senza garanzia dello Stato, per un importo di circa 300 milioni di ESP (1 803 036,31 EUR), anch'essi estinti nel giugno 1999. Secondo le autorità spagnole, questo passivo era necessario per ristrutturare l'impresa.

(30) Tuttavia, sebbene la Commissione ritenga che queste misure costituiscano aiuti di Stato, le autorità spagnole sono dell'avviso che esse siano conformi ai criteri fissati dalla Commissione per gli aiuti alla ristrutturazione, per i seguenti motivi:

a) per quanto riguarda il ricupero della redditività, l'Ernest & Young elaborò un piano di ristrutturazione molto dettagliato, successivamente applicato integralmente; in brevissimo tempo l'AGAMA SA venne riportata in situazione di redditività e ciò è dimostrato dal fatto che l'impresa venne venduta al settore privato alla fine del 1996 mediante pubblica gara di aggiudicazione al miglior offerente dei quattro presentatisi;

b) per quanto riguarda la prevenzione di distorsioni delle condizioni di concorrenza, vennero operate una riduzione ed una chiusura irreversibile delle capacità di produzione del 30 % ed al contempo una riduzione del personale; inoltre, l'AGAMA SA non vendette mai i suoi prodotti al di sotto del loro costo di produzione;

c) per quanto riguarda la necessità che l'aiuto sia in rapporto ai costi e ai vantaggi della ristrutturazione, gli aiuti in parola costituiscono un piano «de minimis» che non ha dato luogo a liquidità di tesoreria eccedentarie, come si deduce dal bilancio dell'impresa; inoltre, l'aiuto non è servito per ridurre gli oneri finanziari dell'impresa, dato che nel bilancio di quest'ultima risultava un passivo di 800 milioni di ESP (4 808 096,84 EUR); per di più, degli istituti di credito privati concessero prestiti all'AGAMA SA per un importo di circa 300 milioni di ESP (1 803 036,31 EUR), senza garanzia di Stato;

d) il piano di ristrutturazione venne applicato integralmente e non venne notificato alla Commissione in quanto le autorità spagnole ritenevano che non si trattasse di un aiuto statale.

(31) In merito all'accusa del denunciante secondo cui la l'AGAMA SA vendeva i suoi prodotti a prezzi inferiori ai costi di produzione grazie agli aiuti di Stato, le autorità spagnole hanno presentato fatture di vendite effettuate dall'AGAMA SA che dimostrano che mai si sono verificati fatti del genere. Tuttavia, è possibile che sporadicamente alcuni dettaglianti abbiano venduto prodotti ad un prezzo inferiore a quello di produzione, comportamento questo che comunque non può essere imputato all'AGAMA SA, ma che dipende dalla strategia commerciale dei dettaglianti. Uno studio sul prezzo medio del latte venduto dall'AGAMA SA in confronto ad altre aziende mostra che l'impresa in parola non vende i suoi prodotti a prezzi inferiori ai relativi costi di produzione.

(32) Anche l'intervento dello Stato presso l'AGAMA SA avvantaggiò i produttori di latte, dando loro la possibilità di proseguire la trasformazione e la commercializzazione della loro produzione lattiera nonostante l'handicap dell'insularità che non consente di fornire latte nelle zone limitrofe a prezzi competitivi.

(33) L'AGAMA SA aveva ottenuto un differimento del pagamento degli oneri sociali alla Tesoreria de la Seguridad Social con le decisioni dell'11 maggio 1992 e del 3 giugno 1994, in conformità del regolamento generale sugli introiti e sulle risorse del sistema della sicurezza sociale, approvato con il decreto regio 1937/1995. Infatti, l'articolo 40 prevede il differimento o il frazionamento del pagamento dei debiti alla «Sicurezza sociale» sia durante il periodo volontario che durante il processo esecutivo, su previa richiesta da parte dei debitori, quando la loro situazione economico-finanziaria non consente il pagamento dei debiti. Il differimento viene concesso in tutti i casi in cui venga presentata richiesta e siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in vigore. La «Sicurezza sociale» conclude questi accordi di differimento dei debiti a proprio beneficio, al fine di garantire il pagamento degli stessi. Per questo differimento sono stati pagati interessi ai tassi legali.

IV. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

Articolo 87, paragrafo 1, del trattato

(34) L'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che gli articoli 87 e 88 del trattato siano applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento.

(35) Conformemente all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(36) L'entità degli scambi commerciali di latte tra la Comunità e la Spagna sono considerevoli, per cui le misure in questione possono incidere sugli scambi di questo prodotto tra gli Stati membri e falsare o minacciare di falsare la concorrenza nel concedere un trattamento preferenziale all'impresa AGAMA SA.

Aiuti concessi all'AGAMA SA

Primo periodo

(37) Nel primo periodo (agosto 1990-aprile 1992) lo Stato intervenne a favore della AGAMA SA tramite l'impresa pubblica Semilla SA, la quale anticipò all'AGAMA SA una somma di 176 milioni di ESP (1 057 781,30 EUR) del debito che quest'ultima aveva contratto con istituti di credito. Questi rinunciarono a 706 milioni di ESP (4 243 145,46 EUR), corrispondenti all'80 % del debito che ammontava in totale a 882 milioni di ESP (5 300 926,76 EUR).

(38) La Semilla SA anticipò all'AGAMA SA anche una somma di 272 milioni di ESP (1 634 752,92 EUR) equivalenti all'85 % del debito contratto dall'AGAMA SA con i produttori di latte, i quali rinunciarono in media al 15 % del totale di 319 milioni di ESP

(1 917 228,91 EUR). Tale società comprò anche 6 681 azioni dell'AGAMA SA dai produttori di latte ad un prezzo molto vantaggioso per la Semilla SA e cioè 1 700 ESP per azione (10,22 EUR) rispetto ad un valore nominale di 10 000 ESP (60,10 EUR) per un importo quindi di circa 11 milioni di ESP (66 111,33 EUR) e sottoscrisse un contratto di opzione d'acquisto di 11 674 azioni per un importo di 1 milione di ESP (6 010,12 EUR) ad un prezzo di esecuzione dell'opzione di acquisto di 71 milioni di ESP (426 718,59 EUR).

(39) La Semilla SA effettuò un apporto di capitale all'AGAMA SA di 146 milioni di ESP (877 477,67 EUR).

(40) Infine, nell'aprile 1992 la Semilla SA vendette la sua quota di partecipazione nell'impresa AGAMA SA alla Granjas Braut e alla Granjas Son Seat SAT per 677 milioni di ESP (4 068 851,65 EUR), il che superava la partecipazione dello Stato in questa impresa.

(41) L'intervento dello Stato a favore dell'AGAMA SA durante questo periodo non comportò alcun onere finanziario per lo Stato, che anzi ottenne un utile di 71 milioni di ESP (426 718,59 EUR) in un periodo di 20 mesi, con un investimento di 606 milioni di ESP (3 642 133,35 EUR).

(42) Le autorità spagnole ritengono che l'intervento dello Stato a favore dell'AGAMA SA sia assimilabile al comportamento di un investitore privato. Tale intervento fu preceduto da uno studio di redditività effettuato da un consulente terzo e si è concluso con un risultato economico positivo per lo Stato.

(43) Ai sensi della comunicazione della Commissione agli Stati membri sulla partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese (bollettino CE 9-1984) si tratta di aiuti di Stato quando quest'ultimo apporta capitale nuovo nelle imprese in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato. Questo caso si configura quando la situazione finanziaria dell'impresa e, in particolare, la struttura ed il volume dell'indebitamento sono tali da fare apparire ingiustificata la previsione di un rendimento normale (in dividendi o in valore) dei capitali investiti entro un termine ragionevole di tempo.

(44) Tenuto conto della situazione finanziaria dell'AGAMA SA, è molto improbabile che questa impresa avrebbe potuto ottenere apporti di capitale sul mercato dei capitali, dato che nessuna impresa privata che si basasse, prima di prendere tale decisione, sulle possibilità prevedibili di beneficio dell'AGAMA SA, avrebbe proceduto ad un intervento di questo tipo.

(45) La Commissione ritiene che a quel momento lo Stato non poteva pensare che tale operazione avrebbe potuto produrre benefici, dato che non si disponevano di previsioni circostanziate (lo studio di redditività non contiene dati numerici sulle prospettive finanziarie, ma si limita a precisare le misure che dovrebbero essere applicate per riportare l'AGAMA SA in situazione di redditività). La vendita dell'impresa ad un prezzo apparentemente superiore al costo di questo intervento non toglie all'intera operazione il carattere dell'aiuto, soprattutto per il fatto che detta vendita — il cui contratto nel frattempo venne rescisso — si concluse con considerevoli perdite per lo Stato.

(46) Di conseguenza, la Commissione ritiene che l'intervento statale a favore dell'AGAMA SA durante il primo periodo (agosto 1990-aprile 1992) non possa essere considerato come un possibile comportamento di un investitore privato, ma come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Inoltre, essa ritiene che l'ammontare di questi debiti raggiunge il 100 % della somma dei prestiti concessi all'AGAMA SA dalla Semilla SA di 176 milioni di ESP e di 272 milioni di ESP nonché il 100 % della somma dell'apporto di 146 milioni di ESP e che il valore totale degli aiuti può essere considerato pari a 594 milioni di ESP (3 570 011,90 EUR).

Secondo periodo

(47) Nel secondo periodo, gli acquirenti dell'AGAMA SA, dopo aver effettuato un primo pagamento (circa 184 milioni di ESP, pari a 4 068 851,65 EUR), incontrarono difficoltà finanziarie e non poterono far fronte ai loro impegni finanziari (circa 486 milioni di ESP, pari a 2 920 918,83 EUR) nei confronti della Semilla SA, derivanti dalla vendita. In tali circostanze, la Semilla SA decise di rescindere il contratto di vendita e ricuperare la sua partecipazione nell'AGAMA SA, il che le causò una perdita economica di 91 milioni di ESP (546 921,02 EUR). Questa perdita sarebbe stata molto superiore se non fosse stato rescisso il contratto. Tale comportamento, volto a ridurre al minimo i danni per lo Stato, è quello di un investitore privato che di fronte a difficoltà esterne sceglie la soluzione meno costosa.

(48) Dopo il ricupero dell'AGAMA SA da parte dello Stato e a causa della vendita infruttuosa, questa impresa incontrò difficoltà finanziarie per cui venne approntato ed applicato un piano di ristrutturazione della gestione e della produzione, volto a ridurla e ad ammodernarla.

(49) In tale contesto, si decise di operare un apporto di capitale di 548 milioni di ESP (3 293 546,33 EUR). Lo Stato apportò 213 milioni di ESP (1 280 155,78 EUR), mentre per la cifra restante (335 milioni di ESP, pari a 2 013 390,55 EUR) venne accettata la riconversione in capitale proprio di un debito contratto dall'AGAMA SA nei confronti della Semilla SA (per liquidare i debiti nei confronti dei produttori di latte, per un importo di circa 272 milioni di ESP (1 634 752,92 EUR) e nei confronti

di istituti di credito, per un importo di circa 176 milioni di ESP (1 057 781,30 EUR), tenuto conto delle rinunce da parte dei creditori). Tuttavia, dato che la Commissione ritiene che l'elemento di aiuto dei prestiti concessi all'AGAMA SA nel 1990 fosse pari al 100 % dell'importo, questa riconversione non può essere considerata un nuovo aiuto.

(50) Gli altri azionisti dell'AGAMA SA diversi dallo Stato (circa il 3 %) parteciparono anch'essi all'apporto di capitale nella stessa misura dello Stato per quanto riguarda la partecipazione nel capitale dell'impresa (circa 16 milioni di ESP, ossia 96 161,94 EUR). Questo apporto di capitale venne operato allo scopo di sanare l'impresa per venderla al settore privato ricavandone un utile soddisfacente.

(51) La partecipazione di tutti gli azionisti privati dell'impresa all'apporto di capitale alle stesse condizioni dello Stato potrebbe giustificare il fatto che si considerasse il comportamento dello Stato equivalente a quello di un investitore privato. Tuttavia, tenuto conto della ridotta partecipazione di azionisti privati, l'apporto di capitale dello Stato all'impresa potrebbe essere considerato un aiuto di Stato e dovrebbe essere valutato come tale.

(52) Il governo delle Isole Baleari concesse una garanzia per un prestito di 500 milioni di ESP (3 005 060,52 EUR) che l'istituto di credito La Caixa ([5]) erogò all'AGAMA SA nel giugno 1994, prestito che venne estinto nel marzo 1998. Detta garanzia costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Infatti, in una lettera inviata agli Stati membri [SG(89) D/4328, del 5 aprile 1989 ([6])] la Commissione aveva precisato che tutte le garanzie statali rientrano nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(53) In detta lettera, la Commissione precisava che essa avrebbe accettato le garanzie solo se la loro mobilizzazione fosse subordinata per contratto a condizioni specifiche che potevano comprendere financo la dichiarazione obbligatoria di fallimento dell'impresa beneficiaria o un procedimento analogo. A tal riguardo, il governo delle Isole Baleari accettò di ricuperare dall'AGAMA SA le somme coperte dalla sua garanzia qualora questa venisse esecutata. Pertanto, si può considerare che questo requisito sia stato soddisfatto.

Differimento del pagamento degli oneri sociali concesso dalla Tesorería de la Seguridad Social

(54) Inoltre, l'AGAMA SA ottenne un differimento del pagamento dei suoi contributi alla Tesorería de la Seguridad Social. Per questo differimento vennero versati interessi al tasso legale e il debito venne già estinto in 60 mensilità, la ultima delle quali pagata nel giugno 1999.

([5]) Senza pregiudizio della natura del prestito de La Caixa.
([6]) La lettera agli Stati membri SG(89) D/4327 del 5 aprile 1989 è stata sostituita dalla comunicazione dalla Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14).

(55) In conformità della legge generale sulla sicurezza sociale, possono essere concessi differimenti o un frazionamento del pagamento di debiti per oneri sociali alla «Sicurezza sociale» o per maggiorazioni sugli stessi. Ai debiti differiti vengono aggiunte le maggiorazioni per mora.

(56) La Tesorería General de la Seguridad Social può concedere scaglionamenti o frazionamenti del pagamento dei contributi degli oneri sociali. La Tesorería agisce come un pubblico creditore che, alla stregua di un privato, cerca di ricuperare le somme che le sono dovute e a tal fine conclude accordi con il debitore che prevedono lo scaglionamento o il frazionamento dei debiti accumulati, in modo da agevolarne il rimborso. Gli interessi che vengono normalmente applicati a questo tipo di debiti sono quelli destinati a compensare il pregiudizio subito dal creditore per il ritardo di esecuzione da parte del debitore per liberarsi dall'obbligo di onorare il debito e cioè gli interessi di mora [cfr. la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, del 29 aprile 1999, nella causa C-342/96, Spagna contro Commissione ([7])].

(57) In base alle informazioni trasmesse dalle autorità spagnole il differimento o il frazionamento del pagamento degli oneri sociali alla «Sicurezza sociale» viene concesso a condizione che i debitori lo richiedano anticipatamente, quando la loro situazione economica non consente il pagamento dei loro debiti e quando si verificano le condizioni previste dalla legislazione in vigore. Condizioni simili vengono concesse a qualsiasi impresa in difficoltà di liquidità di cassa. La «Sicurezza sociale» accetta queste soluzioni a proprio favore per garantirsi il ricupero dei crediti.

(58) Le agevolazioni di pagamento degli oneri sociali concesse ad un'impresa in modo discrezionale dall'organismo incaricato della riscossione degli stessi costituisce certamente un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato se, tenuto conto dell'entità del beneficio economico così concesso l'impresa non avrebbe potuto ottenere agevolazioni simili da un creditore privato che si fosse trovato, nei suoi confronti, nella stessa situazione dell'organismo di riscossione [cfr. sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 1999, nella causa C-256/97, Déménagements-Manutention Transport SA ([8])].

(59) La Commissione ha potuto verificare che operando in tal modo la Tesorería General de la Seguridad Social ha potuto ricuperare la totalità del suo credito, tramite lo scaglionamento maggiorato degli interessi legali, dato che il debito è stato completamente estinto nel giugno 1999.

(60) Pertanto, il comportamento della «Sicurezza sociale» è stato simile a quello di un creditore privato che operi al fine di recuperare i propri crediti. Di conseguenza, la Commissione conclude che il differimento del pagamento del debito della AGAMA SA alla «Sicurezza sociale» e l'applicazione a tale differimento del tasso di interesse legale con costituisce, nel caso in esame, un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

([7]) Racc. 1999 pag. I-2459.
([8]) Racc. 1999 pag. I-3913.

Possibili eccezioni previste dall'articolo 87 del trattato

(61) Sono previste comunque eccezioni al principio di incompatibilità stabilito all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(62) L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), stabilisce che possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(63) Il regime in questione deve essere valutato sulla base della suddetta disposizione.

Valutazione degli aiuti di Stato concessi

Norme applicabili nella valutazione degli aiuti

(64) Gli interventi di Stato a favore della AGAMA SA durante il primo periodo sotto forma di apporto di capitale, di assunzione del debito della AGAMA SA e di acquisizione di azioni nonché, durante il secondo periodo sotto forma di apporto di capitale e di garanzia costituiscono un aiuto di Stato. La Commissione ha pertanto esaminato la loro compatibilità con i propri criteri per questo tipo di aiuti.

(65) Gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ([9]), in vigore dal 9 ottobre 1999, stabiliscono, al punto 101, che la Commissione esaminerà la compatibilità con il mercato comune di qualsiasi aiuto destinato al salvataggio e alla ristrutturazione che sia stato concesso in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto.

(66) Anteriormente a questi orientamenti, le norme applicabili erano contenute negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ([10]) in vigore dalla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee* e cioè dal 23 dicembre 1994. Nella sua lettera del 16 maggio 1997 la Commissione fa riferimento a questi orientamenti, tenuto conto che erano vigenti a quel momento e che, in mancanza di una risposta da parte delle autorità spagnole a quella data, la Commissione non era a conoscenza di tutti gli aiuti di Stato che erano stati concessi alla AGAMA SA, né della loro entità né della data di concessione.

(67) Tuttavia, tutti gli aiuti di cui aveva fruito la AGAMA erano stati concessi prima di detta data. Nel momento in cui vennero concessi, la Commissione applicava per analogia ([11]) nel settore agricolo i principi contenuti nell'ottava relazione sulla politica di concorrenza, punto 228 ([12]), che sono i seguenti: gli aiuti devono essere strettamente subordinati all'attuazione di un programma di ristrutturazione/riconversione ben articolato, atto a ripristinare realmente, a termine, la competitività della produzione di cui trattasi; essi devono essere di un'intensità e di un ammontare limitati allo stretto necessario per garantire l'equilibrio dell'impresa durante il periodo transitorio inevitabile prima che un tale programma produca i suoi effetti, ciò che implica una durata ben limitata.

(68) Il principio dell'«aiuto una tantum» («prima e unica volta») non era ancora stato introdotto. Pertanto la Commissione può valutare i due interventi statali a favore della AGAMA SA separatamente. Inoltre, occorre osservare che le difficoltà finanziarie incontrate dalla Granjas Braut SA e dalla Granjas Son Seat SAT e la loro incapacità di portare a termine l'acquisto della AGAMA SA non possono essere imputate alla AGAMA SA né quest'ultima avrebbe potuto facilmente prevederle.

Valutazione degli aiuti

(69) Per quanto riguarda il primo intervento statale a favore della AGAMA SA, un consulente esterno effettuò uno studio di sostenibilità economica in cui venivano indicate le misure da porre in atto, tra cui una riduzione sostanziale di personale, una negoziazione del debito dell'impresa con i creditori che si concluse con la rinuncia ad una parte considerevole dei loro crediti, e un apporto di capitale statale all'impresa. Queste misure vennero attuate e grazie ad esse l'impresa ricuperò la propria redditività e poté essere venduta in un lasso di tempo di 20 mesi, ad un prezzo superiore al costo dell'intervento dello Stato. Si può pertanto ritenere che venne avviato un processo di ristrutturazione.

(70) L'intervento dello Stato non generò spese finanziarie per lo Stato stesso, ma anzi un beneficio di 71 milioni di ESP (426 718,59 EUR). Infatti, la partecipazione dello Stato nell'AGAMA SA — successivamente venduta al prezzo di 677 milioni di ESP (4 068 851,65 EUR) — era globalmente pari a 663 milioni di ESP (3 984 710,25 EUR), e cioè 606 milioni di ESP (3 642 133,35 EUR) più gli interessi, così ripartiti: prestiti per 176 milioni di ESP (1 057 781,30 EUR) destinati al pagamento dei debiti contratti con istituti di credito privati e per 272 milioni ESP (1 634 752,92 EUR) destinati al pagamento dei debiti contratti con i produttori di latte nonché apporto di capitale di 146 milioni di ESP (877 477,67 EUR) per il fondo di esercizio della AGAMA SA. A ciò si aggiungono 11 milioni di ESP (66 111,33 EUR) dell'acquisto di azioni e 1 milione di ESP (6 010,12 EUR) dell'opzione di acquisto. Anche se si considera che l'elemento di aiuto in ognuno dei prestiti è pari al 100 % del suo importo oltre all'apporto di capitale (data la situazione difficile dell'AGAMA SA al momento in cui vennero concessi), si ottiene un totale di 594 milioni di ESP (3 570 011,90 EUR).

([9]) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.
([10]) GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.
([11]) Precedenti: decisione 93/133/CEE della Commissione (GU L 55 del 6.3.1993, pag. 54), confermata dalla Corte di giustizia con la sentenza del 14 settembre 1994, nella causa C-42/93, Spagna contro Commissione (Racc. 1994 pag. I-4175) e decisione 94/343/CE della Commissione (GU L 154 del 21.6.1994 pag. 37).
([12]) Diritto della concorrenza nelle Comunità europee — volume II: regole applicabili agli aiuti di Stato (situazione al 31 dicembre 1989), pag. 153.

(71) Pertanto, gli aiuti concessi alla AGAMA SA nel primo intervento statale soddisfano i criteri della Commissione applicabili a questo tipo di aiuti al momento in cui vennero concessi.

(72) Per quanto riguarda il secondo intervento dello Stato, il piano di ristrutturazione attuato consentì di ottenere la redditività dell'impresa a lungo termine in un lasso di tempo ragionevole. Ciò è dimostrato dal fatto che già nel 1996 l'impresa conseguì alcuni benefici, seppur limitati, che però aumentarono a 173 097 000 ESP (1 040 333,92 EUR) nel 1998 nonché dal fatto che vari investitori privati manifestarono il loro interesse all'acquisto dell'impresa la quale venne infine venduta al miglior offerente alla fine del 1996. La vendita venne effettuata mediante asta pubblica non condizionata adeguatamente pubblicizzata, senza pertanto contenere alcun elemento di aiuto di Stato.

(73) D'altro canto, l'importo dell'aiuto si limitò a quello strettamente necessario per garantire l'equilibrio dell'impresa, come risulta dal bilancio della stessa, e l'aiuto fu proporzionale ai costi e ai benefici della ristrutturazione. Inoltre, l'aiuto non venne utilizzato per finanziare nuovi investimenti che non fossero destinati alla ristrutturazione né alla riduzione eccessiva degli oneri finanziari dell'impresa.

(74) Lo Stato contribuì al piano di ristrutturazione mediante la concessione di una garanzia su un prestito di 500 milioni di ESP (3 005 060,52 EUR) ottenuto dall'impresa nonché mediante un apporto di capitale di 213 milioni di ESP (1 280 155,78 EUR) in qualità di azionista dell'impresa. Una frazione dell'apporto costituiva la riconversione in capitale proprio di un debito di 335 milioni di ESP (2 013 390,55 EUR). Tuttavia, dato che la Commissione ritiene che l'elemento di aiuto dei prestiti concessi all'AGAMA nel 1990 era del 100 % dell'importo, questa riconversione non può essere considerata come un nuovo aiuto.

(75) L'impresa stessa, oltre agli apporti degli azionisti privati (16 milioni di ESP), contribuì al piano di ristrutturazione tramite due prestiti ottenuti da istituti di credito: uno di questi prestiti, per un importo di 500 milioni di ESP (3 005 060,52 EUR), era coperto da garanzia dello Stato, mentre l'altro, di 300 milioni di ESP (1 803 036,31 EUR), non beneficiava di questo tipo di garanzia. L'impresa estinse i due prestiti nel marzo 1998 e nel giugno 1999, rispettivamente.

(76) I costi di ristrutturazione dell'AGAMA sono essenzialmente costituiti dal pagamento di indennità ai dipendenti per un importo di 205 milioni di ESP (1 232 074,81 EUR) e dal ristabilimento del fondo di esercizio mediante il pagamento dei debiti contratti dal precedente proprietario (Granjas Braut SA e Granjas Son Seat SAT) prima del rilevamento dell'impresa da parte dello Stato, debiti che ammontavano a 580 milioni di ESP (3 485 870,21 EUR).

(77) La Commissione ritiene quindi che il valore totale degli aiuti di Stato concessi all'AGAMA SA possa essere considerato proporzionale ai costi della ristrutturazione e che l'impresa contribuì in modo adeguato alla propria ristrutturazione.

(78) Di conseguenza, gli aiuti concessi all'AGAMA SA nel secondo intervento dello Stato sono anch'essi conformi ai criteri della Commissione applicabili a questo tipo di aiuti al momento in cui vennero concessi.

(79) Inoltre, va ricordato che, dato che l'insularità non consente il trasporto di latte alle zone limitrofe a prezzi competitivi, gli interventi statali nell'AGAMA SA andarono anche a vantaggio dei produttori di latte per il fatto che offrirono loro la possibilità di proseguire la trasformazione e la commercializzazione dei loro prodotti. Per di più, nel caso di un'isola, la produzione di latte dell'impresa dispone sempre di un mercato per la vendita dei suoi prodotti, indipendentemente dal fatto che si tratti di un settore con capacità eccedentarie.

(80) Da ultimo bisogna tener presente che, sebbene nel momento in cui vennero concessi questi aiuti i criteri della Commissione applicabili non obbligavano l'AGAMA SA ad adottare misure volte ad attenuare per quanto possibile le eventuali conseguenze negative di detti aiuti per i suoi concorrenti, questa impresa vi ha comunque contribuito attraverso una considerevole riduzione della propria capacità di produzione (30 %) e del proprio personale (da 244 a 51 dipendenti). Inoltre, sulla base dei documenti forniti dalle autorità spagnole, l'AGAMA SA non vendette i suoi prodotti ad un prezzo inferiore ai rispettivi costi di produzione.

V. **CONCLUSIONI**

(81) La Commissione ritiene che la Spagna abbia concesso illegalmente gli aiuti in questione, in infrazione del disposto dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, la Commissione ritiene che gli aiuti previsti nel quadro della ristrutturazione dell'AGAMA SA erano conformi ai criteri della Commissione applicabili per questo tipo di aiuti al momento in cui vennero concessi e che pertanto possono considerarsi conformi alla deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo del settore in questione senza alterare le condizioni degli scambi commerciali in misura contraria al comune interesse,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di Stato concessi dalla Spagna all'impresa Asociación General Agraria Mallorquina SA sono compatibili con il mercato comune.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione